



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15436 del 2025, proposto da

Sammarco Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Giammusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

Ivano Calderoni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024
- per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di

automezzi, area Assistenti, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del bando di concorso e pubblicata il 12 novembre 2025, nella parte lesiva per l'odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva, dichiarato nella domanda di partecipazione in sezione diversa da quella predisposta;

- ove esistenti, degli atti della Commissione con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso in oggetto;

- ove esistenti, degli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, nonché del provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID con cui è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 e l'allegato elenco degli assegnatari e sede assegnata;

- del Bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

- degli eventuali contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori

riservisti del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti *e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata* al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso predetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di partecipare alla scelta della sede, trova fondamento nell'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso (ferma prefissata nelle Forze armate), dichiarato in sede di domanda di partecipazione (l'interessato ha, infatti, conseguito il punteggio complessivo di 47 punti, collocandosi al 1518° posto in graduatoria, mentre l'ultimo dei vincitori, riservista, ha conseguito il minor punteggio di 42,5 conseguendo il 1829° posto in graduatoria ma rientrando tra i vincitori in virtù della riserva);

Rilevato che, secondo la prospettazione di parte, tale titolo di riserva “è stato

espressamente menzionato nella domanda di partecipazione al concorso ma, per mero errore materiale, nel corso della compilazione del format elettronico della domanda, il ricorrente non ha spuntato il flag relativo alla riserva dei posti”;

Ritenuto che la posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte ricorrente possa formare oggetto di tutela mediante fissazione – ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – della pubblica udienza di trattazione della controversia, atteso che, come dalla stessa affermato, *“su 1.000 posti disponibili, allo stato, sono state assegnate solo n. 916 sedi e ne residuano ancora 84, come dichiarato dal Ministero della Giustizia con l’Avviso del 28/11/2025”;*

Preso ulteriormente atto che la parte ha chiesto *“di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati”;*

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero anzidetto:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente

ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto che le spese della presente fase possano formare oggetto di compensazione fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 16 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Matthias Viggiano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO